

ORDINANZA CORTE CASSAZIONE

31 marzo 2026, n. 8004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE CIVILE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Presidente:

Lucia ESPOSITO

Rel. Consigliere:

Maria CASOLA

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Svolgimento del processo

1. Con l'impugnata sentenza n. 468/2015, la Corte d'appello di Venezia ha respinto l'appello proposto dalla Società XXX, avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza, che aveva solo parzialmente accolto il ricorso proposto dalla medesima società, volto a contestare il verbale di accertamento ispettivo n. 1/2008 ed accertare l'inesistenza di debiti, quale corresponsabile in solido, ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, in qualità di committente della Società YYY.

2. In particolare, la Corte veneziana riteneva sussistente un appalto di servizi di trasporto tra le predette società, con conseguente responsabilità solidale della Società XXX, a sensi della norma richiamata, pur se procedeva a rideterminare il *quantum debeatur*, riducendo l'importo dovuto ad euro 283.955,00.

3. La Società XXX ha presentato ricorso per cassazione, articolando due motivi. L'INPS ha opposto difese con controricorso.

4. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine previsto dall'art.380-*bis*, ultimo comma, c.p.c.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in punto di qualificazione del contratto di sub- trasporto e di applicazione dell'art. 29, comma secondo, d.lgs. n. 276/2003. Violazione della normativa in materia di contratto di trasporto merci (artt. 1678-1702 c.c. e artt. 2, 6 d.lgs. n. 286 del 2005), in materia di

contratto di appalto (art. 1655 c.c.) e dei criteri interpretativi dei contratti (artt. 1362, 1363, 1364, 1371 c.c.).

2. La società, in particolare, censura la riqualificazione del contratto di sub-trasporto, sottoscritto dalle parti, in termini di appalto di servizi di trasporto, con falsa applicazione della garanzia della solidarietà, destinata ad operare tassativamente solo per l'appalto, di opera o di servizi. La medesima assume, quindi, di non richiedere una diversa ricostruzione del fatto, ma solo la corretta identificazione della fattispecie negoziale, mediante inquadramento della fattispecie concreta nel corretto tipo contrattuale, di fonte legale, tenuto conto che le obbligazioni tipiche del vettore sono contemplate dal contratto di sub-trasporto.

3. La società, in sostanza, contesta la sentenza della Corte veneziana che, nel qualificare come appalto di servizi di trasporto il contratto di sub-trasporto sottoscritto *inter partes*, avrebbe, secondo l'assunto sostenuto, falsamente applicato la disciplina del trasporto e dell'appalto, in favore di una fattispecie di creazione giurisprudenziale (l'appalto di servizi di trasporto), che non troverebbe riscontro normativo, con ciò violando anche la norma dell'art. 29 cit., di natura eccezionale e, quindi, insuscettibile di applicazione analogica o estensiva.

4. Il motivo è infondato.

5. In via preliminare va tenuto conto che, come affermato più volte da questa Corte, il vincolo di solidarietà ex art. 29 d.lgs. n. 279 del 2003 sussiste in relazione al contratto di appalto di servizi di trasporto e non anche in relazione al contratto di trasporto (Cass. n. 21386/2023). Di qui, l'interesse della ricorrente alla diversa qualificazione del rapporto intercorso con il vettore.

6. Inoltre, occorre premettere, in linea generale, che l'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., oppure per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, la quale deve essere dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi, in caso contrario, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, nella mera proposta di un'interpretazione diversa da quella censurata, come tale inammissibile in sede di legittimità (Cass., n. 353 del 2025).

7. Quanto alla fattispecie dedotta in giudizio, questa Corte di legittimità (n. 23498 del 2024, n. 20413 del 2019) ha avuto modo di esprimere il principio, ormai consolidato, secondo il quale è configurabile un contratto di appalto di servizio di trasporto e non un semplice contratto di trasporto, allorché ci si trovi in presenza di un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, in relazione all'importanza e alla durata dei trasporti da effettuare. Connotati rivelatori di detta organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell'assunzione dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore (Cass. n. 18751 del 2018 e i precedenti ivi richiamati).

8. In definitiva, il discrimine, tra l'appalto di servizi di trasporto e il mero contratto di trasporto, va ricercato nella sussistenza, in relazione al primo e non al secondo, di una pianificazione

dell'esecuzione di una serie di trasporti, con una disciplina e un corrispettivo unitario e con l'allestimento di un'ideale organizzazione (Cass. n. 9126 del 2023).

9. Proprio con riferimento alla posizione della Società XXX, in un caso analogo al presente, questa Corte (n. 6449/2020) ha precisato che "la presunzione di esistenza di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità di contratti di trasporto o subtrasporto, può essere utilmente invocata qualora le modalità di esecuzione dei trasporti medesimi, e, in generale, il comportamento delle parti, siano tali da evidenziare, a prescindere dal contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni (v. Cass. n. 18751 del 2018 cit.); si ricava che al fine della configurabilità di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, occorre attribuire rilievo ad una serie di elementi presuntivi rivelatori del carattere unitario delle prestazioni consistenti in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma volto all'esecuzione di un servizio di trasferimento di carattere continuativo".

10. Nel precedente menzionato caso, attinente alla medesima Società XXX (pur se con altro operatore), è stata ritenuta rilevante la esternalizzazione di fasi complesse del ciclo produttivo della committente, estranee al trasporto o sub-trasporto e a singoli sub-trasporti, con la necessaria presenza, in capo all'appaltatore, della organizzazione dei mezzi necessari per il compimento dei servizi ulteriori, atti a realizzare una strategia di *outsourcing* nel settore trasporti.

11. Ad analoghe conclusioni, sempre con riferimento ad una vicenda processuale coinvolgente l'odierna ricorrente, è pervenuta l'ordinanza n. 19106/2023, la quale ha ulteriormente ribadito che "se la prestazione di trasporto si inserisce in un quadro di interessi che non è quello del contratto di trasporto ma piuttosto del contratto d'appalto di servizi di trasporto, poiché avente ad oggetto una serie indeterminata di prestazioni di trasporto verso un corrispettivo commisurato non al singolo viaggio ma alla messa a disposizione di un'organizzazione capace di assicurare una durevole esecuzione di trasporti, l'autonomia contrattuale non esclude la riconduzione al tipo contrattuale dell'appalto di servizi".

12. Orbene, nel caso di specie, dei criteri enucleati da questa Corte, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione.

La pronuncia censurata ha, in particolare, escluso che, nella specie, si trattasse di un vero e proprio contratto di trasporto merci, vertendosi piuttosto in un caso di "servizi di trasporto assai simili al servizio di appalto". Ha, quindi, tratteggiato i caratteri essenziali del contratto di appalto di servizi di trasporto; in particolare, ha affermato che l'appalto del servizio di trasporto si caratterizza per un *facere* organizzato dal committente in termini di mezzi e persone per la esecuzione di molteplici trasporti di cose in modo sistematico, quasi quotidiano, con rischi a carico del trasportatore e nell'ambito di un rapporto unico e onnicomprensivo continuativo, con prestazioni ripetitive e predeterminate, una volta per tutte, attività non coincidenti con il mero trasporto di cose, perché comprensive anche delle operazioni quali facchinaggio esulanti dal tipico schema del trasporto.

13. Ai fini della qualificazione del rapporto controverso in termini di contratto di appalto di servizi di trasporto, il giudice di appello ha, poi, correttamente valorizzato gli elementi - non contestati tra le

parti - da cui emergeva la volontà dei contraenti di dar vita a un rapporto contrattuale unico e omnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione della prestazione di trasporto. A questo scopo, la Corte ha attribuito rilievo, quindi, a tutte le specifiche circostanze indicate al punto 5 della sentenza, e quindi non solo alla continuità e sistematicità della collaborazione e alla ripetitività delle prestazioni, ma, altresì, alle modalità del corrispettivo (predeterminato ed unitario) e alla peculiarità dell'organizzazione del servizio, calibrato sulle specifiche esigenze della committente, con predisposizione, per esempio, di strumenti realizzati in funzione di quest'ultima, come mezzi di trasporto con scritte che riproducevano il marchio della Società XXX ovvero divise di lavoro col medesimo logo o, ancora, dispositivi, terminali, modulistica sempre della Società XXX e così per l'organizzazione e gestione del lavoro riferibile alla committente.

14. Secondo la linea tracciata dal menzionato orientamento giurisprudenziale, lo svolgimento in concreto dei rapporti tra le parti è stato valutato dai giudici del gravame alla stregua delle risultanze istruttorie e degli elementi di fatto acquisiti agli atti, secondo la puntuale ricostruzione contenuta nel capo 5 della sentenza.

15. Alla luce di ciò, le doglianze articolate non appaiono idonee a scalfire l'impianto argomentativo del *dictum*, risultando per quanto evidenziato corretta la valutazione di ritenuta coerenza del rapporto negoziale con lo schema contrattuale dell'appalto di servizi di trasporto, in presenza della riscontrata esistenza: di un rapporto contrattuale "unico, omnicomprensivo e continuativo", con avvenuta pianificazione "sistematica", tra le parti, dell'esecuzione di una serie di trasporti, con carattere di prestazioni ripetitive e predeterminate, soggette ad una disciplina unitaria, finalizzata al raggiungimento del risultato complessivo rispondente alle precipue esigenze del committente (beneficiario finale), non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto.

16. Inoltre, la stessa Corte territoriale invoca, a conferma dell'applicabilità dell'art. 29, la sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 2017, che ha evidenziato - come già considerato nella citata pronuncia di questa Corte n. 6449 del 2020 - che "la stessa *ratio* dell'introduzione della responsabilità solidale del committente - evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale - non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti (del subfornitore, nella specie all'esame del Giudice delle leggi), atteso che la tutela del soggetto che assicura un'attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento".

17. Poiché, peraltro, nel caso di specie vi era stata la riqualificazione del rapporto, non è pertinente il richiamo operato dalla ricorrente, anche nella memoria, alla giurisprudenza relativa all'inapplicabilità dell'art. 29 al contratto di trasporto, principio qui non posto in discussione.

Il motivo è dunque infondato

18. Col secondo motivo di ricorso, viene lamentato l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti e viene contestata la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e all'art. 118 disp. att. c.p.c.

19. Ad avviso della ricorrente, il giudice d'appello non avrebbe esplicitato le ragioni di diritto in base alle quali alcuni dati di fatto considerati in sentenza e riportati a pag. 45 del ricorso, sarebbero sintomatici di una fattispecie di appalto di servizi.

20. Il motivo risulta inammissibile ed infondato.

Infatti, la censura ha per oggetto una valutazione e non un fatto della natura; inoltre, la corte territoriale ha esaminato in modo puntuale la serie di "fatti" che la ricorrente assume obliati, attraverso una valutazione completa ed esaustiva: le circostanze di fatto indicate dalla ricorrente risultano adeguatamente esaminate e valutate, sia in primo che in secondo grado, con le conclusioni sopra riportate. Il motivo si risolve, quindi, nel sindacato sul ragionamento probatorio del giudice di merito, inammissibile in questa sede perché contenuto nei termini stabiliti dall'art.116, comma primo, c.p.c.

21. In ogni caso, è inammissibile la doglianza indirizzata indirettamente ad un riesame del materiale probatorio, peraltro in ipotesi di doppia conforme e, quindi, con ogni conseguente divieto di formulare vizi di motivazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.

22. Le spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano in favore del controricorrente come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa.

23. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 (ottomila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2026.

La Presidente: ESPOSITO

Il Consigliere estensore: CASOLA

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2026.

Il Funzionario Giudiziario